

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Delibera n. 154/2022 - Cl. 02.07/10/2022 XI del 28 luglio 2022.**

**Oggetto: ESAME RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4, RELATIVA A "NORME PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE". PROROGA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 L.R. N.4/1973. (SS/ET)**

Allegato

**Delibera n. 154/2022 - Cl. 02.07/10/2022 XI**

**Oggetto:** ESAME RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4, RELATIVA A "NORME PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE". PROROGA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 L.R. N.4/1973. (SS/ET)

L'anno 2022, il giorno 28 luglio alle ore 14.38 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

### **O M I S S I S**

ESAME RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4, RELATIVA A "NORME PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE". PROROGA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 L.R. N.4/1973. (SS/ET)

Premesso che in data 23 febbraio 2022 era stata richiesta all'Ufficio di Presidenza la vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare ad oggetto "*Norme per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione del Consiglio regionale del Presidente della Regione Piemonte*", dall'associazione promotrice "*Torino Città per le Donne*", ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4;

Considerato che l'art. 74, comma 2 dello Statuto regionale prevede che "*la proposta debba essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori*";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata l.r. 4/1973, la proposta di legge di iniziativa popolare deve essere presentata entro il termine massimo di sei mesi dalla vidimazione dei modelli per la raccolta firme e che, pertanto, la scadenza dei termini di deposito è definita nella data del 23 agosto 2022;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. n. 4/1973, che prevedono: "*L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge [...]*".

*Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati.”;*

Considerato che l'esame della documentazione ai fini della decisione in merito alla ricevibilità e ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare comporta il controllo delle firme apposte, della regolarità dell'autenticazione e della presenza dei certificati di iscrizione alle liste elettorali nonché il conteggio delle sottoscrizioni valide per verificare la presenza di almeno ottomila sottoscrizioni;

Considerata la tempistica richiesta dai suddetti controlli e considerato il periodo feriale stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per il mese di agosto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale, durante il quale sono sospesi di diritto i termini previsti dal Regolamento;

Valutato che i termini per il deposito della Proposta andranno a scadenza proprio nel periodo feriale disposto dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, all'art. 7 della L.R. n. 4/1973, disponendo la proroga di 45 giorni del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo, in considerazione delle rilevanti difficoltà a procedere, nel periodo feriale, a tutte le verifiche sulla documentazione che sarà presentata;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

## **DELIBERA**

di prorogare di 45 giorni il termine di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/1973, per la decisione in merito alla ricevibilità e l'ammissibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare *“Norme per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione del Consiglio regionale del Presidente della Regione Piemonte”*, dando atto che il suddetto termine decorrerà dalla data effettiva di deposito della proposta presso il Consiglio regionale.